



XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 432

Estratto del processo verbale della seduta n. 118 del 28 febbraio 2017.

Oggetto: Art. 3, commi 2 e 5, della L.R. 18/1996. Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Approvazione modifiche.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
Daniele Gerolin
Claudio Violino

È assente Bruno Marini

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola
il Vice Segretario generale Coordinatore d'Area Gabriella Di Blas
L'addetta all'Ufficio Stampa Maria Pia Bonessi

Verbalizza Arianna Scudiero della P.O. Organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione

SM/am

Art. 3, commi 2 e 5, della L.R. 18/1996. Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Approvazione modifiche.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"), che detta, tra l'altro, principi generali in materia di misurazione e valutazione della *performance*;

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e in particolare gli articoli 2 e 7 che disciplinano la nomina e la durata dell'Organismo indipendente di valutazione, nonché i requisiti di competenza, esperienza e integrità dei suoi componenti;

RILEVATO che per le Regioni, le disposizioni del suddetto decreto ministeriale costituiscono principi generali in relazione alla disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 5, come novellato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, il quale prevede che le materie ivi previste sono disciplinate da un regolamento di organizzazione da emanarsi, per quanto concerne il Consiglio regionale, con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato dalla contrattazione collettiva;

RICHIAMATA la propria delibera n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con propria delibera n. 90 del 20 dicembre 2013, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con propria delibera n. 299 del 10 dicembre 2015, come modificato con propria delibera n. 332 del 24 febbraio 2016, ed in particolare il titolo II relativo agli strumenti di programmazione, tra i quali è stato introdotto il Documento di pianificazione strategica;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ("Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale"), ed in particolare il capo V ("Valutazione della prestazione");

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 1, lettere a) e b), della suddetta legge regionale 18/2016 che stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione:

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli

obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;

b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;

VISTO altresì l'articolo 42 della suddetta legge regionale 18/2016 che disciplina la composizione e le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione, sancendo, al comma 5, che per il Consiglio regionale la materia di detto articolo viene dal medesimo disciplinata, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa;

ATTESA la modifica del modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza consiliare al fine di renderla omogenea con il sistema integrato di valutazione del personale regionale (dirigenziale, non dirigenziale e responsabili delegati Posizione organizzativa) adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 325 del 4 marzo 2016;

RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento di organizzazione al fine di adeguarlo alle succitate disposizioni normative in materia di valutazione della prestazione e di strumenti di programmazione, ed in particolare:

- all'articolo 22, comma 2:

a) sostituire la lettera f) con la seguente:

“f) predisporre il Piano annuale della prestazione del Consiglio regionale, nonché la Relazione annuale sulla prestazione del Consiglio regionale”;

b) sostituire la lettera n) con la seguente:

“n) definire la valutazione del personale dirigenziale secondo le modalità previste dal Modello di cui all'articolo 33, comma 2”;

- di sostituire l'articolo 33 con il seguente:

“Art. 33
(Valutazione della dirigenza)

1. Le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, secondo le modalità previste dal Modello di cui al comma 2, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, dalla retribuzione di risultato.

2. Per le valutazioni di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza adotta un apposito Modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza del Consiglio regionale e si avvale dell'Organismo di cui all'articolo 33 bis.

3. Il Segretario generale valuta i direttori di Servizio e di staff. Le valutazioni riferite al Segretario generale e ai Vice Segretari generali Coordinatori d'Area sono approvate dall'Ufficio di Presidenza.

4. La valutazione annuale del Capo di Gabinetto è approvata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio.

5. La valutazione annuale del Capo Ufficio Stampa è definita dal Presidente del Consiglio regionale e comunicata all'Ufficio di Presidenza.

6. L'esito delle valutazioni finali sono trasmesse all'ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.”;

- all'articolo 33 bis:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, previa procedura comparativa, ed è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione devono possedere i requisiti generali e di integrità previsti dalla normativa statale vigente in materia, nonché essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale ed aver maturato una comprovata esperienza professionale, di almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*. I componenti non possono essere scelti tra il personale regionale, né tra soggetti che siano stati collocati in quiescenza, che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Nella scelta dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale si favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere ed eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'incarico di componente dell'Organismo di cui al comma 1 ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. L'incarico cessa al venir meno dei requisiti di cui al comma 1. La costituzione di un nuovo Ufficio di Presidenza non comporta la decadenza dell'Organismo di cui al comma 1 e l'eventuale revoca dell'incarico prima della sua scadenza naturale deve essere adeguatamente motivata.”;

c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

“In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di uno o due componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale, l'Ufficio di Presidenza provvede, previa procedura comparativa, alla nomina dei sostituti fino alla scadenza naturale dell'Organismo.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L’Organismo di cui al comma 1:

- a) predisporre il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali per le finalità di cui all’articolo 32;
- b) garantisce, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, monitorandone il funzionamento complessivo e la loro efficacia anche attraverso analisi integrate e verifiche a campione;
- c) è responsabile della corretta applicazione del complessivo sistema di valutazione;
- d) comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate all’Ufficio di Presidenza;
- e) promuove, qualora ne ravvisi l’opportunità, i necessari interventi di aggiornamento del sistema di valutazione al fine di assicurarne l’adeguatezza nel tempo;
- f) predisporre i criteri e i parametri di riferimento per la valutazione della prestazione individuale della dirigenza consiliare presentandoli all’Ufficio di Presidenza, anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;
- g) provvede al monitoraggio e alla verifica periodica della gestione e dello stato di avanzamento delle attività della dirigenza consiliare, formulando eventuali osservazioni e suggerimenti in merito, anche al fine di apportare possibili correttivi di gestione;
- h) definisce, secondo le modalità previste dal Modello di cui all’articolo 33, comma 2, la proposta di valutazione annuale dei dirigenti consiliari;
- i) procede, su esplicita richiesta del dirigente interessato, al riesame della relativa valutazione tenendo conto delle motivazioni addotte ed eventualmente acquisendo, in contraddittorio, le deduzioni del dirigente medesimo;
- j) valida la Relazione annuale di cui all’articolo 37, comma 4, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
- k) monitora il funzionamento complessivo della trasparenza e integrità dei controlli interni e promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi di cui alle vigenti disposizioni;
- l) svolge ogni altro adempimento ad esso assegnato dalle norme statali e regionali.”;

- di sostituire l’articolo 37 con il seguente:

“Art. 37

(Strumenti di programmazione)

1. All’inizio di ogni legislatura, l’Ufficio di Presidenza definisce e approva le Linee guida delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale per la legislatura.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, approva il Piano della prestazione, da adottare in coerenza con i contenuti degli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal Regolamento di contabilità, che individua, accanto alle priorità strategiche, gli obiettivi e gli interventi operativi delle strutture consiliari, le risorse disponibili, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.

3. Il Piano di cui al comma 2 può essere costantemente aggiornato, previo parere dell’Organismo di cui all’articolo 33 *bis*.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza adotta un documento denominato Relazione sulla prestazione organizzativa che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, rilevando gli eventuali scostamenti.

5. La relazione di cui al comma 4, dopo la sua approvazione, è validata dall'Organismo di cui all'articolo 33 bis. La validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti.”.

RITENUTO, altresì, che in fase di prima attuazione non si applicano i termini del 31 gennaio e del 30 giugno per l'approvazione rispettivamente del Piano della prestazione e della Relazione della prestazione;

DATO ATTO che, ai sensi del Sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCRL 1994-1997, in data 27 febbraio 2017, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali e la Rappresentanza sindacale unitaria;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f), del Regolamento interno del Consiglio regionale;

delibera

per le motivazioni esposte in premessa

1. All'articolo 22 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con propria delibera n. 90 del 20 dicembre 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è sostituita con la seguente:

“f) predisporre il Piano annuale della prestazione del Consiglio regionale, nonché la Relazione annuale sulla prestazione del Consiglio regionale”;

b) la lettera n) è sostituita con la seguente:

“n) definire la valutazione del personale dirigenziale secondo le modalità previste dal Modello di cui all'articolo 33, comma 2”.

2. L'articolo 33 del suddetto Regolamento di organizzazione è sostituito dal seguente:

“Art. 33 (Valutazione della dirigenza)

1. Le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, secondo le modalità previste dal Modello di cui al comma 2, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, dalla retribuzione di risultato.

2. Per le valutazioni di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza adotta un apposito Modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza del Consiglio regionale e si avvale dell'Organismo di cui all'articolo 33 bis.

3. Il Segretario generale valuta i direttori di Servizio e di staff. Le valutazioni riferite al Segretario generale e ai Vice Segretari generali Coordinatori d'Area sono approvate dall'Ufficio di Presidenza.

4. La valutazione annuale del Capo di Gabinetto è approvata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio.

5. La valutazione annuale del Capo Ufficio Stampa è definita dal Presidente del Consiglio regionale e comunicata all'Ufficio di Presidenza.

6. L'esito delle valutazioni finali sono trasmesse all'ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.”;

3. All'articolo 33 *bis* del suddetto Regolamento di organizzazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, previa procedura comparativa, ed è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione devono possedere i requisiti generali e di integrità previsti dalla normativa statale vigente in materia, nonché essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale ed aver maturato una comprovata esperienza professionale, di almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*. I componenti non possono essere scelti tra il personale regionale, né tra soggetti che siano stati collocati in quiescenza, che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Nella scelta dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale si favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere ed eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'incarico di componente dell'Organismo di cui al comma 1 ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. L'incarico cessa al venir meno dei requisiti di cui al comma 1. La costituzione di un nuovo Ufficio di Presidenza non comporta la decadenza dell'Organismo di cui al comma 1 e l'eventuale revoca dell'incarico prima della sua scadenza naturale deve essere adeguatamente motivata.”;

c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

“In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di uno o due componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale, l'Ufficio di Presidenza

provvede, previa procedura comparativa, alla nomina dei sostituti fino alla scadenza naturale dell'Organismo.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'Organismo di cui al comma 1:

- a) predispone il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali per le finalità di cui all'articolo 32;
- b) garantisce, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, monitorandone il funzionamento complessivo e la loro efficacia anche attraverso analisi integrate e verifiche a campione;
- c) è responsabile della corretta applicazione del complessivo sistema di valutazione;
- d) comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza;
- e) promuove, qualora ne ravvisi l'opportunità, i necessari interventi di aggiornamento del sistema di valutazione al fine di assicurarne l'adeguatezza nel tempo;
- f) predispone i criteri e i parametri di riferimento per la valutazione della prestazione individuale della dirigenza consiliare presentandoli all'Ufficio di Presidenza, anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;
- g) provvede al monitoraggio e alla verifica periodica della gestione e dello stato di avanzamento delle attività della dirigenza consiliare, formulando eventuali osservazioni e suggerimenti in merito, anche al fine di apportare possibili correttivi di gestione;
- h) definisce, secondo le modalità previste dal Modello di cui all'articolo 33, comma 2, la proposta di valutazione annuale dei dirigenti consiliari;
- i) procede, su esplicita richiesta del dirigente interessato, al riesame della relativa valutazione tenendo conto delle motivazioni addotte ed eventualmente acquisendo, in contraddittorio, le deduzioni del dirigente medesimo;
- j) valida la Relazione annuale di cui all'articolo 37, comma 4, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- k) monitora il funzionamento complessivo della trasparenza e integrità dei controlli interni e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi di cui alle vigenti disposizioni;
- l) svolge ogni altro adempimento ad esso assegnato dalle norme statali e regionali.”;

4. L'articolo 37 del suddetto Regolamento di organizzazione è sostituito dal seguente

“Art. 37

(Strumenti di programmazione)

1. All'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza definisce e approva le Linee guida delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale per la legislatura.

2. Annualmente, entro il 31 gennaio, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, approva il Piano della prestazione, da adottare in coerenza con i contenuti degli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal Regolamento di contabilità, che individua, accanto alle priorità strategiche, gli obiettivi e gli interventi operativi delle strutture consiliari, le risorse disponibili, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione

organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.

3. Il Piano di cui al comma 2 può essere costantemente aggiornato, previo parere dell'Organismo di cui all'articolo 33 *bis*.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza adotta un documento denominato Relazione sulla prestazione organizzativa che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, rilevando gli eventuali scostamenti.

5. La relazione di cui al comma 4, dopo la sua approvazione, è validata dall'Organismo di cui all'articolo 33 *bis*. La validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti.”.

5. In fase di prima attuazione non si applicano i termini del 31 gennaio e del 30 giugno per l'approvazione, rispettivamente, del Piano della prestazione e della Relazione della prestazione.

6. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Arianna Scudiero